

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/903 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 2015

relativa a una misura adottata dalla Spagna in conformità alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per proibire l'immissione sul mercato di un decespugliatore fabbricato dalla NINGBO SPARK TOOLS Co Ltd (Cina)

*[notificata con il numero C(2015) 3800]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La Spagna ha informato la Commissione di una misura volta a proibire l'immissione sul mercato del decespugliatore modello N1E-SPK-200 (CB200-08), fabbricato dalla NINGBO SPARK TOOLS Co Ltd (Cina), importato dalla ADEO SERVICES (Francia) e distribuito in Spagna dalla LEROY MERLIN (Spagna).
- (2) Il decespugliatore recava la marcatura «CE» in conformità alla direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine.
- (3) L'adozione di tale misura era giustificata dalla non conformità del decespugliatore alle prescrizioni essenziali in materia di salute e sicurezza stabilite all'allegato I, punti 1.4.1 (Requisiti generali per i ripari e i dispositivi di protezione), 1.4.2 (Requisiti particolari per i ripari) e 1.7.3 (Marcatura delle macchine), della direttiva 2006/42/CE, in quanto la distanza tra il piano di taglio e il bordo di protezione dello strumento era inferiore a 10 mm, con il conseguente rischio di taglio.
- (4) La Spagna ha informato il distributore di tale carenza. Il distributore ha adottato le misure necessarie per ritirare dal mercato i prodotti non conformi.
- (5) La documentazione disponibile, le osservazioni formulate e le misure adottate dalle parti interessate dimostrano che il decespugliatore modello N1E-SPK-200 (CB200-08) non soddisfa i requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui alla direttiva 2006/42/CE. È pertanto opportuno considerare giustificata la misura adottata dalla Spagna,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La misura adottata dalla Spagna per proibire l'immissione sul mercato del decespugliatore modello N1E-SPK-200 (CB200-08) fabbricato dalla NINGBO SPARK TOOLS Co Ltd (Cina), importato dalla ADEO SERVICES (Francia) e distribuito in Spagna dalla LEROY MERLIN (Spagna) è giustificata.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2015

Per la Commissione

Elżbieta BIENKOWSKA

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 157 del 9.6.2006, pag. 24.

